

Centro Int.Eco S.r.l.
Via San Lorenzo, 133
20824 - Lazzate (MB)
tel. 02.967.210.30
fax 02.91.39.02.40
info@centrointeco.it

Centro Int.Eco INFORMA

Notiziario su scadenze e variazioni legislative in materia di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Anno 2024, Numero 02

Data: Giugno 2024

• **PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI:**

novità in arrivo da ottobre

• **RENTRI:** pochi mesi al debutto del nuovo sistema di tracciabilità rifiuti

• **NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE SICUREZZA:** bozza definitiva approvata

• **INCENTIVI SICUREZZA SUL LAVORO:** già disponibile il nuovo OT/23 2025

• **EMISSIONI IN DEROGA:** nuovi allegati tecnici Regione Lombardia

• **QUATTRO CHIACCHIERE CON ...**

Direzione Generale:
Ettore Bernasconi

Coordinamento editoriale:
Andrea Colombo

Redazione:
Ettore Bernasconi
Andrea Colombo
Gabriele Gianazza
Elena Preite
Erika Zanzottera

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: NOVITÀ IN ARRIVO DA OTTOBRE

L'articolo 29 del D.L. 19/2024 (cosiddetto "Decreto PNRR"), così come modificato dalla Legge di conversione n. 56/2024, ha modificato alcuni articoli del D.Lgs 81/2008 (artt. 27, 90, 1577), prevedendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, noto come "patente a crediti", obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intenda-

no operare nell'ambito di cantieri di cui al Titolo IV del Testo Unico Sicurezza.

Tale patente sarà attiva dal 1° ottobre 2024.

Restano esclusi dall'obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

(Continua a pagina 2)

RENTRI: POCCHI MESI AL DEBUTTO DEL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ RIFIUTI

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il RENTRI introduce un modello di **gestione digitale** per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la **tenuta dei registri cronologici di carico e scarico**.

A partire dal 15 dicembre 2024, gli operatori (imprese, enti ed altri soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI e coloro che intendano volontariamente aderirvi) potranno accedere al portale RENTRI sul sito internet www.rentri.gov.it, per perfezionare la propria iscrizione ed individuare i propri incaricati ad operare sul portale; successivamente, secondo le tempistiche previste in funzione della tipologia di operatore, ogni soggetto iscritto dovrà operare con i nuovi strumenti di tracciabilità.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i seguenti soggetti (di cui all'art. 188-bis del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato,

da ultimo, dal D.Lgs. 213 del 2022):

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i **produttori di rifiuti pericolosi**;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti di cui al punto 5) comprendono:

- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i **produttori di rifiuti non pericolosi** di cui ai punti c) [rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani] d) [rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani] e g) [rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque ...] dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, con più di 10 dipendenti.

le, quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA.

Il Decreto PNRR introduce anche l'estensione del regime di solidarietà nell'obbligazione retributiva e contributiva oltre che la verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati.

Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sentito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL) individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente, l'individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

La **Patente a Crediti** sarà rilasciata in formato digitale dalla sede competente territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, subordinatamente al possesso dei requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
- adempimento, da parte di datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37 del D.lgs 81/08
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs 81/2008
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc)
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr)
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf)

- avvenuta nomina RSPP.

La Patente a crediti ha un punteggio iniziale di n. 30 crediti. Per operare nei cantieri temporanei o mobili, imprese e lavoratori autonomi devono essere in possesso di almeno 15 crediti. In caso di illeciti o irregolarità, sarà decurtato alle imprese o ai lavoratori autonomi, un certo numero di punti, secondo quanto previsto dall'allegato I-bis, che individua per ogni violazioni (n. 29) che comporta la decurtazione di punti, il relativo ammontare. La decurtazione dei punti sarà correlata alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE SICUREZZA: BOZZA DEFINITIVA APPROVATA

Sembra ormai prossimo l'assenso da parte della **Conferenza permanente Stato - Regioni**, al testo definitivo del **nuovo Accordo in materia di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, con accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi precedenti, attuativi del D.lgs 81/2008; la bozza definitiva del nuovo Accordo, infatti, è stata condivisa con le parti sociali nello scorso mese di **maggio** ed è stata fatta circolare fra gli **"addetti ai lavori"**.

Si tratta del provvedimento attuativo della Legge n. 215/2021 di modifica del Testo Unico Sicurezza, che il legislatore aveva promesso di emanare entro il **30 giugno**

2022. Il nuovo Accordo introdurrà importanti novità fra cui:

- **formazione del datore di lavoro**
- formazione in materia di **spazi confinati**
- formazione abilitante all'uso di **gru a ponte e gru a cavalletto**
- **modifiche nella formazione dei preposti**, in termini di contenuti, durata e aggiornamento
- modifiche nella **formazione dei lavoratori**
- **nuove modalità di verifica finale di apprendimento** e di efficacia della formazione
- nuove modalità di erogazione e di registrazione dei corsi di formazione

Entro 12 mesi dalla pubblicazione del nuovo Accordo, dovranno essere erogati i corsi di formazione **secondo i nuovi standard**; i **Datori di Lavoro avranno 1 anno** in più (24 mesi dalla pubblicazione del nuovo Accordo) **per formarsi**.

Per i lavoratori, i preposti e i dirigenti **saranno considerati validi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011** per i quali è riconosciuto credito formativo totale. **L'obbligo di aggiornamento del preposto**, per il quale il corso di formazione o aggiornamento precedente **sia stato erogato da più di 2 anni** dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, dovrà essere **ottemperato entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo. Saranno considerati validi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato - Regioni del 22.02.2012 per le attrezzature di lavoro ricomprese nel nuovo Accordo, mentre per le nuove attrezzature con formazione normale (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti), i **nuovi corsi dovranno essere completati entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo Accordo.

INCENTIVI SICUREZZA SUL LAVORO: GIÀ DISPONIBILE IL NUOVO MODELLO OT/23 2025**MODULO DI DOMANDA OT/23**

INAIL ha già reso noto il modello di domanda **OT/23**, da utilizzare a **febbraio 2025** per notificare gli interventi di miglioramento "premianti" **eseguiti nel 2024**, secondo il meccanismo di incentivazione denominato "**oscillazione del tasso per prevenzione**".

La novità di rilievo è rappresentata dall'abbandono del criterio del punteggio minimo per poter accedere al beneficio contributivo: come spiegato nella guida alla compilazione pubblicata da INAIL e disponibile sul sito internet dell'Istituto, gli interventi di miglioramento della sicurezza, sono classificati in **due tipologie, A e B**, in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione del premio assicurativo, l'azienda **deve aver realizzato nel corso del 2024, un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B**.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell'azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sistemi di gestione per la sicurezza e non solo, sistema di rilevazione dei mancati infortuni) e l'intervento F-5 relativo al piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT riconducibili all'azienda.

Di seguito riportiamo alcune note emerse dalla lettura del nuovo modello di domanda, che riteniamo di particolare interesse per i lettori:

- l'azione relativa al sistema di rilevazione dei mancati infortuni e di attuazione delle misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati

(tipo A), è assai più strutturata rispetto al passato (sono escluse le analisi di situazioni pericolose che non causano alcun evento, previsto un numero minimo di mancati infortuni registrati nel 2024 per considerare premiante l'intervento, introdotto il modulo da utilizzare per la rilevazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni)

- **acquisto e messa a disposizione di defibrillatore (DAE), con formazione BLS erogata negli ultimi 2 anni** - intervento confermato (**tipo B**)
- **analisi termografica impianto elettrico** ed esecuzione azioni correttive emerse - intervento confermato (**tipo B**)
- acquisto e **installazione barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro** di pertinenza delle macchine operatrici o semoventi - intervento confermato (**tipo B**)
- acquisto e installazione di sistemi di aspirazione dell'aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi (tipo A)
- introduzione di macchine per l'esecuzione di fasi operative in sostituzione della movimentazione manuale dei carichi o della movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza (tipo A)
- formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e addestramento alle azioni di recupero e salvataggio (tipo A)
- installazione specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato, atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso - intervento nuovo (tipo B)

- installazione di ancoraggi fissi anti-caduta sulla copertura degli edifici - intervento confermato (tipo A)

Ricordiamo che nei primi due anni dalla data di inizio attività, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'8%. Dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno dell'ultimo triennio, fra il 5% ed il 28%. Ricordiamo inoltre che il presupposto per l'ottenimento della riduzione del tasso medio di tariffa, è l'assenza di irregolarità negli adempimenti contributivi e assicurativi ed il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute; INAIL, a fronte della presentazione della domanda di riduzione, procede d'ufficio alla verifica del DURC e alla verifica di assenza di inadempienze presso gli organi di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ASL/ATS, INL, VVF).

**EMISSIONI IN DEROGA:
AGGIORNAMENTO ALLEGATI TECNICI
REGIONE LOMBARDIA**

Con il Decreto Dirigente Unità Organizzativa (D.d.u.o.) n. 7082 del 9 maggio 2024, Regione Lombardia ha aggiornato gli allegati tecnici da n. 2 a n. 36 relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga [emissioni in aria], ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» ed ha fornito indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza.

I nostri tecnici sono a disposizione delle aziende per approfondire la loro situazione e per assistenza nella programmazione per tempo dei necessari adempimenti.

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti e per necessità di approfondimento delle problematiche specifiche delle singole aziende.

QUATTRO CHIACCHIERE CON ...

Centro Int.Eco, da sempre impegnata nel soddisfacimento dei differenti bisogni della propria clientela, si appresta ad introdurre nel catalogo dei propri corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, la formazione sul rischio elettrico secondo lo standard CEI 11-27. Il corso tratterà i seguenti argomenti:

- conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s. m .i. come chiave d'interpretazione della cultura della sicurezza.
- Conoscenza delle prescrizioni:
 - della Norma CEI EN 50110-1 e della presente Norma per gli aspetti comportamentali;
 - di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dell'impianto utilizzatore in BT;
- Nozioni circa gli effetti dell'elettricità (compreso l'arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso.
- Attrezzature e DPI: impiego, verifica e conservazione.
- Procedure di lavoro generali; responsabilità e compiti dell'URI, RI, URL e PL
- La preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di sicurezza; le comunicazioni; il cantiere;
- La pianificazione dei lavori elettrici e i documenti previsti dalla Norma CEI 11-27
- Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici (manovre, controlli funzionali)
- Procedure di lavoro e criteri generali di sicurezza
 - Lavori elettrici fuori tensione
 - Lavori elettrici in prossimità
 - Lavori elettrici sotto tensione in BT
- Analisi di casi specifici della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere idonea
- Procedure di manutenzione

Invitiamo i clienti interessati a contattarci per approfondire i dettagli dei propri fabbisogni formativi e condividere le modalità di erogazione dell'attività formativa.

Andrea Colombo

Sede legale

Sede operativa

Via San Lorenzo, 133

20824 - Lazzate (MB)

P.IVA / C.F. 01691310120

Reg. Imp. MB 01691310120

R.E.A. MB 1777011

Capitale Sociale 50.000,00 € i.v.

Tel.

02.967.210.30

02.967.29.037

Fax

02.91.39.02.40

e-mail.

info@centrointeco.it

web site

www.centrointeco.it

I nostri servizi:

CONSULENZE

Sicurezza sul Lavoro

Gestione Rifiuti

Bonifica Terreni

Pratiche antincendio

Pratiche ecologiche

Sistemi di gestione

ISO 9000, 14000, 45000

HACCP - Igiene Alimentare

Corsi di formazione

Aggiornamenti legislativi

ANALISI

Emissioni in atmosfera

Acque di scarico

Rifiuti e Terreni

INDAGINI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale

Indagini fonometriche

Inquinamento acustico

Elettrosmog

Microclima

Indagini microbiologiche

Vibrazioni meccaniche